



CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – via Macallè, 9 – Saluzzo

Tel.: 0175.211325 | Fax: 0175.211335 | numero verde: 800.525151

email: polizia@comune.saluzzo.cn.it



CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio Polizia locale

Ordinanza n. 32

Saluzzo, 20/02/2024

ORDINARIA

OGGETTO: DISCIPLINA DEI PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA ALL'INTERNO DELLE ZTL ZONE A TRAFFICO LIMITATO E DELLE APU AREE PEDONALI URBANE, PERMESSI PER GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Ordinanza del Comandante della Polizia Locale n. 31 del 20/02/2024 sono state riorganizzate e definite le ZTL Zone a Traffico Limitato e delle APU Aree Pedonali Urbane;

Ritenuto di dover dare attuazione all'Ordinanza sopra citata si rende necessario regolamentare gli accessi nelle ZTL e delle APU attraverso idonei Permessi di circolazione e sosta in deroga ad alcune categorie di veicoli e di utenza e la concessione di ulteriori permessi per accertate necessità, subordinate a speciali condizioni e cautele di volta in volta valutabili;

Sentito il parere favorevole degli uffici comunali competenti;

Visto il D.L.vo 285/1992 "Codice della Strada";

Visto il DPR 495/1992 "Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.L.vo n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti lo Statuto del Comune e il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 30/09/2022, con cui viene affidato al sottoscritto l'incarico di Responsabile Posizione Organizzativa Area di Vigilanza – Polizia Locale – Servizio associato Manta-Lagnasco-Saluzzo;

ORDINA

- 1) Di adottare la nuova disciplina per il rilascio dei permessi di circolazione e sosta nella ZTL Zona a Traffico Limitato e nella APU Area Pedonale Urbana con la disposizione che i permessi già rilasciati ed in corso di validità manterranno l'attuale scadenza sugli stessi indicata;
- 2) L'istituzione di nuovi Permessi secondo le tipologie di seguito indicate:

a) Permesso per il transito

Il Permesso consente al titolare di transitare nella ZTL o nell'APU secondo quanto indicato sul fronte del contrassegno.

Tutti i veicoli autorizzati esclusivamente al transito sono tenuti all'obbligo di portare con se il Contrassegno stesso.

Tale Contrassegno viene rilasciato alle sotto indicate categorie di soggetti:

- Residenti, domiciliati o titolari di un qualsiasi diritto reale su uno stabile ubicato nella ZTL o nell'APU, titolari di un veicolo che ne dimostrino l'uso esclusivo inferiore a 30 giorni, intestatari temporanei, che attestino, mediante idonea documentazione, di poter disporre di posto per autoveicolo, motoveicolo determinato destinato al ricovero dello stesso.

Non viene alcun modo consentita la sosta.

In caso di alienazione del veicolo, deve esserne data disdetta o autorizzato il trasferimento su uno nuovo.

b) Permesso per il transito e la sosta

Il Permesso consente al titolare di transitare e di sostare nella ZTL o nell'APU secondo quanto indicato sul fronte del contrassegno.

Tale contrassegno deve essere esposto in modo visibile e leggibile sul parabrezza.

Esso non autorizza la sosta ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione forzata, previsti dagli articoli 7, 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada.

Il contrassegno viene rilasciato alle sotto indicate categorie di soggetti:

- Residenti, domiciliati o titolari di un qualsiasi diritto reale su uno stabile ubicato nella ZTL o nella APU, titolari di un veicolo o che dimostrino l'uso esclusivo inferiore a 30 giorni, intestatari temporanei.
- Titolari di attività artigianali, commerciali, di ristorazione, uffici, corrieri, fiorai, agenti di commercio, rappresentanti, ditte di assistenza di varia natura, imprese di pulizia ecc... le quali abbiano necessità lavorative da espletarsi presso uno stabile ubicato nella ZTL o nella APU, e che siano titolari di un veicolo o che ne dimostrino l'uso esclusivo inferiore a 30 giorni, intestatari temporanei.
- Coloro che necessitino di assistenza personale o familiare: anziani, bambini ecc..., che siano residenti, domiciliati o titolari di un qualsiasi diritto reale su uno stabile ubicato nella ZTL o nell'APU o volontari che dimostrino di prestare la loro opera presso istituti aventi sede nella ZTL o nell'APU per il tempo strettamente necessario al carico e scarico di persone con

difficoltà di deambulazione, malate, debilitate o di merci.

- Residenti o titolari di un qualsiasi diritto reale su uno stabile ubicato nella ZTL o APU, che si avvalgano della collaborazione di terzi per il trasporto della spesa, al di fuori dei casi di cui al comma precedente per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci.
- Attività cinematografiche, fotografiche, manifestazioni di qualsiasi natura nella ZTL o nell'APU o in altri casi particolari non previsti altrimenti e connessi ad esigenze temporanee.

c) **Permesso per gli esercenti la professione sanitaria**

In deroga a quanto stabilito nei punti precedenti e nelle Ordinanze che vietano, limitano o regolamentano la sosta dei veicoli nel territorio del Comune di Saluzzo, gli esercenti la professione sanitaria (si intendono coloro che lo Stato Italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione) durante l'espletamento delle proprie mansioni presso il domicilio degli utenti, possono ottenere il "Permesso speciale per il transito e la sosta" alle condizioni e con i limiti che seguono:

- Il Permesso potrà essere rilasciato, su istanza degli interessati, con validità nell'espletamento delle loro mansioni, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione della visita e non oltre il periodo massimo di un'ora;
- I titolari del Permesso di sosta dovranno avere cura di esporre il Contrassegno all'interno del veicolo, sul parabrezza anteriore, ed in maniera ben visibile l'orario di inizio sosta da indicarsi attraverso disco orario o altra modalità idonea allo scopo;
- Il Permesso consentirà la sosta anche nei luoghi ove essa sia stata vietata, limitata o regolamentata, con esclusione ove sia stata prevista la rimozione forzata.
- E' fatto altresì divieto di posteggiare in tutti i casi previsti dall'art. 158 del N.C.d.S. ad eccezione delle ipotesi di sosta in ZTL ed in APU.
- Il permesso di sosta avrà validità con decorrenza dalla data del rilascio, per tutto il territorio comunale così come oggi disciplinato e per come in futuro modificato con obbligo, per il titolare, di restituirlo comunque al Comune se, prima della scadenza, fossero venuti meno i requisiti che ne avevano consentito il rilascio.
- L'uso non corretto o l'abuso del Permesso di sosta comporterà applicazione delle sanzioni previste dal vigente N.C.d.S. oltre alla possibilità di revoca del Permesso stesso.

A richiesta degli interessati il Comando di Polizia Locale, per esigenze indifferibili, urgenti o per motivate ed accertate necessità, potrà accordare deroghe e permessi subordinandoli a specifiche condizioni e/o cautele.

3) La durata temporale del "Permesso per il Transito" e del "Permesso per il transito e la sosta", relativi a ZTL e APU viene determinata come segue:

- **Permesso giornaliero:** validità non superiore alle 24 ore, in casi particolari, da valutare di volta in volta, e comunque connessi ad esigenze temporanee ed urgenti.
- **Permesso temporaneo:** validità superiore ad 1 giorno e non superiore ai 3 mesi, in caso di accesso a cantieri edili in corso d'opera regolarmente autorizzati, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con spazi di sosta all'interno di proprietà private e sul suolo pubblico, se muniti di regolare autorizzazione all'occupazione dello stesso;
- **Permesso permanente:** validità 5 anni, per residenti, domiciliati o titolari di un qualsiasi diritto reale su uno stabile ubicato nella ZTL o APU, titolari di un veicolo o che dimostrino l'uso esclusivo inferiore a 30 giorni, intestatari temporanei.

Il rilascio di tutti i contrassegni si configura esclusivamente in capo agli intestatari dei mezzi se persone fisiche ed, invece, se si tratta di persone giuridiche, gli stessi potranno essere utilizzati dai soci e dai legali rappresentanti, a seconda del tipo di società.

Eventuali dipendenti di attività aventi sede in ZTL o APU verranno autorizzati al solo transito esclusivamente in caso di documentata possibilità di parcheggio in cortili e garages.

I titolari dei Permessi rilasciati dovranno avere cura, durante il transito di avere il contrassegno al seguito e durante la sosta di esporre il contrassegno all'interno del veicolo, sul parabrezza anteriore, ed in maniera ben visibile e, per coloro che sono soggetti alla limitazione temporale, di segnalare l'orario di inizio sosta da indicarsi attraverso il disco orario o altra modalità idonea allo scopo.

E' fatto altresì divieto di posteggiare in tutti i casi previsti dagli articoli 7, 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada ad eccezione delle ipotesi di sosta in ZTL Zona Traffico Limitato ed in APU Area Pedonale Urbana.

Il "Permesso per il transito" ed il "Permesso per il transito e la sosta" dovranno essere restituiti, a cura del titolare, al Comune se, prima della decadenza, fossero venuti meno i requisiti che ne avevano consentito il rilascio.

In caso di alienazione del veicolo deve essere data disdetta e restituito il contrassegno al competente Ufficio comunale o autorizzato il trasferimento su uno nuovo.

In caso di illeggibilità sopravvenuta dovrà essere richiesto un nuovo contrassegno.

I contrassegni dovranno essere riconsegnati all'atto di cessazione dell'attività autorizzata.

L'uso non corretto o l'abuso del "Permesso per il transito" ed il "Permesso per il transito e la sosta" comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Nuovo Codice della Strada oltre alla possibile revoca del Permesso stesso.

L'Amministrazione comunale si ritiene sollevata da qualsiasi danno subito dal titolare del Permesso il cui rilascio é comunque effettuato fatti salvi i diritti di terzi.

E' fatto salvo per tutti i veicoli il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento ed in particolare dell'Ordinanza sindacale n. 258 del 20/09/2023 ad oggetto: Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni – adeguamento alla DGR 13/09/2023 n. 23-7444 ed eventuali modifiche o integrazioni;

DISPONE

Che il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente Provvedimento;

Che l'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente Ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e ss.mm.ii.;

Che a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Fulvio Senestro, Responsabile dell'Area di Vigilanza – Polizia Locale – Servizio associato Manta-Lagnasco-Saluzzo;

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar Piemonte.

IL COMANDANTE
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Senestro Fulvio *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa